

Ordinanza sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Modifica del 18 ottobre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 10 giugno 1996¹ sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Le fideiussioni e le agevolazioni fiscali sono concesse solo per progetti di imprese industriali e di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione che consentono all'impresa stessa o ai suoi fornitori o partner di: ...

Art. 4 Fideiussioni

¹ Le fideiussioni sono concesse solo per i crediti d'investimento a medio e lungo termine necessari per l'esecuzione di un progetto, in particolare per l'acquisto di macchine, impianti, apparecchi, brevetti, licenze e immobili, come pure per i crediti di costruzione.

² Le fideiussioni sono concesse al massimo per un terzo del costo totale di un progetto.

³ Sono comprese nei costi globali, oltre alle spese d'investimento, le altre spese concernenti direttamente il progetto, come le spese per il personale e il materiale. Non sono considerate, per il calcolo dei costi globali, le spese di gestione relative alla produzione successiva alla serie iniziale.

Art. 6 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Alle domande da presentare al Cantone interessato per ottenere le fideiussioni o le agevolazioni fiscali, devono essere allegati i documenti necessari per la concessione di un credito da parte della banca come pure: ...

¹ **RS 951.931**

Art. 8 Decisione del Dipartimento

Il Dipartimento può approvare la domanda completamente o in parte. Può subordinare la concessione delle fideiussioni e delle agevolazioni fiscali a condizioni e oneri intesi a garantire il buon funzionamento del progetto.

Art. 9a Disciplinamento transitorio

Per i contributi al servizio dell'interesse erogati in rate annuali secondo il diritto previgente, la quota federale può essere versata sotto forma di contributo unico e forfettario.

II

La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2006.

18 ottobre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz